STRUMENTI DI TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Si riportano di seguito gli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dei soggetti interessati in un procedimento amministrativo, nei confronti del provvedimento finale o in caso di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato, nonché le modalità per attivarli.

TUTELA GIURISDIZIONALE

L'organo competente per la tutela giurisdizionale avverso atti e/o provvedimenti ritenuti lesivi di diritti o interessi è il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA che ha sede a Bologna, Via D'Azeglio, 54 (www.giustizia-amministrativa.it)

Per fare ricorso al TAR è necessario, di norma, avvalersi di un legale.

TERMINI PER FARE RICORSO

- **Per atti e/o provvedimenti amministrativi in generale:**
    a. 60 giorni, a pena di decadenza, dalla notificazione dell'atto, dalla sua comunicazione o comunque conoscenza;
    b. 30 giorni, a pena di decadenza, per i provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture nonché per i provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate all'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità (art. 120 comma 5 del D. Lgs. 104/2010).

- **Avverso il silenzio della Pubblica Amministrazione:**

L'azione può essere proposta decorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo, fintanto che perdura l'inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento amministrativo.

- **Avverso il silenzio della Pubblica Amministrazione. Accesso ai documenti amministrativi:**

Entro 30 giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio mediante notificazione all'Amministrazione e ad almeno un controinteressato.

TUTELA AMMINISTRATIVA

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. 1199/1971).

TERMINI DELL'AZIONE

Entro 120 giorni, a pena di decadenza, dalla notificazione, comunicazione o conoscenza dell'atto.